

Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Alberico da Rosciate"

Via Codussi, 5 24124 Bergamo
Cod. Mecc.: BGIC81400P C. F.: 95118530161 Tel. 035243373
email: bgic81400p@istruzione.it; PEC: bgic81400p@pec.istruzione.it;
www.icdarosciate.edu.it

Bergamo, 6 febbraio 2021 Circolare n. 113

> Ai genitori degli alunni delle Scuole dell'Infanzia Al personale scolastico

OGGETTO: misure urgenti in materia di certificazione verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022, Circolare del Ministero della salute n. 9498 del 04.02.22, Circolare Ministeriale n. 110 del 01.02.22, Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22)

Si comunica che dal giorno 5 febbraio 2022 sono in vigore nuove misure urgenti in materia di certificazione verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Fino a 4 casi di positività

Fino al quarto caso di positività **le attività didattiche ed educative proseguono in presenza**. E' previsto l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato è attestato tramite autocertificazione.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Dai 5 casi di positività

Dal quinto caso nella stessa sezione o gruppo l'attività didattica ed educativa è sospesa per 5 giorni.

La sospensione delle attività didattiche avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.

REGIME SANITARIO

Con 5 o più casi nella scuola dell'infanzia si applica la **quarantena precauzionale di 5 giorni con test** antigenico o molecolare negativo di uscita per tutti gli altri alunni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

RIENTRO A SCUOLA PER I CONTATTI SCOLASTICI E PER I SOGGETTI POSITIVI

(Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22, Nota di Regione Lombardia del 28 gennaio 2022 "Sorveglianza COVID 19 a scuola")

Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato del medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario oppure dal solo certificato di fine isolamento di ATS.

Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena.



Il Dirigente scolastico Ing. *Gianbattista Grasselli* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c. 2 D. Lgs.39/93)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sq